

Antonio Vallini (*Università degli Studi di Pisa*)^{*}

CRIMINALIZZARE L'*HATE SPEECH*
PER SCONGIURARE LA *COLLECTIVE*
VIOLENCE? IPOTESI DI LAVORO INTORNO
AL REATO DI "PROPAGANDA RAZZISTA"

1. Propaganda, violenza di massa, crimini internazionali: una prima tesi. – 2. Fenomenologia del razzismo, *collective violence*, crimini internazionali: una seconda tesi. – 3. Una lettura dinamica, criminologicamente orientata, della fattispecie di propaganda razzista: una terza tesi. – 4. La nozione di razzismo penalmente rilevante e il luogo del "libero mercato delle idee": una quarta tesi. – 5. Postilla: un po' di casistica *revisited*.

1. Propaganda, violenza di massa, crimini internazionali: una prima tesi

In principio era il *lògos*: nel bene, e nel male.

Il singolo atto criminoso può assumere una valenza internazionale quando funzionalmente inserito in un contesto tipico, corrispondente a differenti manifestazioni di una violenza di massa: da quelle propriamente belliche (*chapeau* dei crimini di guerra), alla violenza estesa e sistematica contro la popolazione civile, che connota i crimini contro l'umanità, fino al *manifest pattern* di azioni similmente orientate, elemento implicito del genocidio¹. Ebbene, non è difficile rilevare come l'elemento di contesto dei *core crimes*, nella sua espressione concreta, abbia praticamente sempre avuto come prologo e motore la parola perversa di una qualche *propaganda politica*, mirata a fidelizzare i destinatari rispetto a un'alta missione di giustizia, il cui scopo è l'accreditamento di un ordine violato attraverso la mortificazione di esseri umani "altri" e "ostili"; volta, cioè, a *istituzionalizzare l'intolleranza e normalizzare eticamente la brutalità* (persino il genocidio: A. F. Lee, 2004).

A mali estremi, estremi rimedi. La *collective violence*, lungi dall'essere soggettivamente vissuta e socialmente avvertita come macroscopica devianza, interiorizza ed esteriorizza, al contrario, lo scopo di retribuire *un'altrui devianza gruppale* (W. Finlay, 2007; A. Ceretti, 2009), che certe élite radicali posizionate al potere (al vertice dell'*in-group* – per la vicenda ruandese M. Chege, 1996) hanno avuto l'idea, e i mezzi, di *propagandare* come assoluta, esiziale; secondo una descrizione al tempo stesso *deindividualizzante* e *deumanizzante* l'avversario, capro espiatorio di turno (C. Volpato, 2011), e inve-

^{*} Antonio Vallini, professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Pisa.

¹ Cfr. International Criminal Court, PreTrial Chamber-I, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad al-Bashir, 4 marzo 2009, § 119 ss.

ce esaltante presunte caratteristiche positive unificanti l'*in-group*, la quale si fa tanto più efficace quanto più rielabora in un tutto organico e pseudoargomentato risalenti e radicati pregiudizi e stereotipi (per la propaganda nazista, I. Kershaw, 2019, A. Burgio, M. Lalatta Costerbosa, 2016; sulle strategie di costruzione dell'*out-group*, Tutsi, E. Baisley, 2014).

Alla cura di questo fattore di mobilitazione il regime nazionalsocialista riservò un apposito *Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda*, il cui scopo di enfatizzare l'antico pregiudizio antisemita (e il nuovo antibolscevico), da un lato, e di fare apologia della *Volksgemeinschaft* tedesca, dall'altro lato, venne magistralmente perseguito da Joseph Goebbels (I. Kershaw, 2019; D. Welch, 2004, 214 ss. Per inciso, come inquieta quel cifrato richiamo all'Illuminismo, *Aufklärung*, che sembra dar ragione a chi considera quella filosofia di ragione e tolleranza perversamente incline a convertirsi nel suo contrario – M. Horkheimer, T. Adorno, 2010; nonché all'ammonimento biblico, secondo il quale anche Satana ama mascherarsi da angelo della *luce*, e i suoi adepti da servitori di giustizia². Sui nessi tra modernità, razionalità e male, si veda Borghini in questo fascicolo).

La missione di quel ministero era stata anticipata nel *Mein Kampf*. Opera ammalata di visioni paranoiche e genocidarie, di un razzismo viscerale e paradigmatico (F. Bethencourt, 2013), ma al tempo stesso alimentata da un pragmatismo cinico e lucido, nel mentre teorizza la propaganda quale mezzo di indottrinamento ed eccitazione delle masse, echeffiando, tra le altre, le teorie di G. Le Bon (2004): disdegno e classiste, ma anch'esse incredibilmente anticipatrici e influenti (di recente R. Laursen, V. Møller, 2017). La "folla" viene intesa come un'entità psicologica autonoma, capace di un movimento distruttore nel quale si dissolve lo spirito critico e l'etica del singolo, non appena ad essa si consegna un fine ideale, impersonato da un capo carismatico (si veda anche E. Canetti, 1981). Il *Mein Kampf* prefigura insomma, in termini prescrittivi e progettuali (oltre che sprezzanti la democrazia e lo stesso popolo), quegli "ingredienti" e quelle strategie della *collective violence* che storici e sociologi dovranno successivamente descrivere più volte (con metodo e toni certo più raffinati: ad esempio I. Kershaw, 2019): la propaganda, inizialmente attuabile anche da forze minoritarie, quale strumento utile a indottrinare ed eccitare una massa "irrazionale e manichea", agitando emozioni profonde e pregiudizi radicati, e propalando ossessivamente idee forti, essenziali, assertive, stereotipate; l'elaborazione immaginifica di un nemico assoluto, contro il cui feticcio attizzare il furore popolare, sfogo di ogni più profonda frustrazione; la disseminazione di precetti ideologici ed *escamotage* retorici utili a creare

² 2 Corinzi 11: 14-15.

una schiera di generici *Anhänger*, o anche cittadini semplicemente remissivi al manifestarsi della “dottrina”; a instillare, cioè, nella società quelle premesse spirituali che consentano una *successiva istituzionalizzazione e traduzione in pratica* del progetto di dominio (da parte di un novero più ristretto e selezionato di *Mitglieder*). Istituzionalizzazione che, a sua volta, fortifica gli effetti del messaggio, secondo un circolo vorticoso tra organizzazione, propaganda, e, ancora, organizzazione (A. Hitler, 1943, 92 ss., 198, 201, 252, 293, 371, 654 ss.). Sottotraccia, ma neppure troppo, l’intuizione secondo la quale «suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto (...), ma l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più» (H. Arendt, 2009; si veda anche Arendt, 2019; sulla fabbricazione di una “etica alternativa”, se non di un “mondo alternativo”, da parte dell’élite nazionalsocialista, e sull’autoinganno dei cittadini tedeschi: A. Burgio, M. Lalatta Costerbosa, 2016; ivi, un’ottima sintesi critica degli sviluppi del pensiero arendtiano, e suggestive riflessioni circa la sua elevata capacità euristica. Sulla menzogna come strumento di lotta politica: A. Koyrè, 2010, quindi T. Padovani, 2014).

Per rimanere agli scenari di *mass violence* di maggiore significato per lo sviluppo del diritto penale internazionale, suggestioni simili ricaveremmo, probabilmente, da uno studio della propaganda orchestrata a sostegno delle violenze etniche perpetrata nei conflitti della ex Jugoslavia, nella quale risaltano le strategie di “autovittimizzazione” nutriti di una narrazione storica selettiva e strumentale (D. Mc Donald, 2012); così come da un’analisi dell’impatto che il messaggio politico, variamente veicolato – persino tradotto in musica pop – ha avuto sul genocidio ruandese. Vicenda, quest’ultima, fortemente caratterizzata dal ruolo dei media, tanto da fornire ampio materiale a studi di sociologia della devianza e della comunicazione (*in primis* J. P. Chrétien, 1995; C. Kellow, L. Steeves, 1998), rispetto alla quale distintamente si può individuare il momento in cui una diffusa e ben concertata attività culturale e pseudo-informativa, dopo aver seminato il campo sociale di raffigurazioni disumanizzanti e risentimenti aggressivi, passò poi a mietere morti tra gli avversari, tramutandosi in una più puntuale istigazione del genocidio e, infine, in una colonna sonora che dava il ritmo allo sporco lavoro dei machete (F. Ndemesah Fausta, 2009).

Di particolare interesse, a fini penalistici, è se questi nessi che parrebbero costanti tra propaganda e massacro, si prestino a essere ordinati secondo logiche causali, suggerite non solo *ex post* (quando nella violenza perpetrata si riscontrano le stesse ragioni e le modalità di azione accreditate dalla propaganda³), ma ipotizzabili *ex ante*. La domanda, cioè, è se nella propaganda

³ Cfr. ad esempio il cosiddetto *Jud Süß case* – Supreme Court for the British Occupied Zone, Cologne, 12 dicembre 1949 – sul quale B. Burghardt (2009).

che prepara il campo all'annichilimento del nemico già si celi un massacro *in potenza*; l'idoneità a esplodere in *mass violence* non appena altre concasse "situazionali" convergano secondo perverse interazioni.

È tuttavia poco agevole distillare il ruolo causale della propaganda, sicché, a maggior ragione, è arduo indurre quali ne possano essere i profili di idoneità *ex ante*. *Probatio quasi diabolica* è quella dell'impatto psico-eziologico della propaganda (che ancora non sia istigazione a commettere quel singolo atto, verso quella specifica vittima, in quel dato contesto) sul singolo autore dell'*Einzelzat*, funzionalmente inserito nel contesto di violenza collettiva. La scelta delittuosa individuale, specialmente nella contingenza di vasti stravolgimenti, appare il frutto di impulsi psichici complessi e indecifrabili (predisposizioni caratteriali, emozioni incontrollabili, pregiudizi formatisi chissà dove e quando, esperienze singolari, cangianti occasioni e sollecitazioni, convinzioni in vario modo elaborate – ma anche smarrimento etico per la perdita di consueti riferimenti normativi, in ragione dell'estrema novità situazionale: *cfr.* Spena in questo fascicolo). Tra di essi, appare per lo più impossibile attribuire un peso distinto agli influssi di una propaganda, per così dire, "generale ed astratta", fosse soltanto per l'estrema difficoltà di elaborare giudizi controfattuali. Volendo spostare la valutazione eziologica a un livello più impersonale e collettivo, ci si scontra fin da subito con l'impossibilità di condurre la storia a logiche strettamente causali (K. Popper, 2013).

Vicende come quelle che qui interessano si espongono sempre, d'altronde, a spiegazioni caleidoscopiche. Illuminate da differenti visuali e competenze, esse ogni volta disvelano l'opera di fattori differenti, economici, sociali, politici, culturali, storici, che tra di loro si agglomerano secondo imponderabili dosaggi, fino a restituire l'immagine di un materiale denso, opaco e inintelligibile; di cui si possono tutt'al più intuire alcuni movimenti interni, in ragione dell'impronta che essi hanno prodotto sulla superficie, ma rispetto al quale ogni ricorso al lessico di un condizionalismo stringente finisce col peccare per ingenuità e semplicismo. Spigolando alcune spiegazioni tra le tante: la partecipazione (o la non opposizione) popolare alla persecuzione degli ebrei sotto il regime nazista difficilmente si potrebbe comprendere se la *Verbreitung der Lehre* non avesse agito su di una cultura antisemita già diffusa e radicata (D. Goldhagen, 2016; H. Arendt, 2009), mentre il consenso verso il regime non si lascia spiegare solo con un plagio delle masse, derivando da una pluralità di contingenze storiche e spirituali, convergenze di interessi (I. Kershaw, 2019), e da azioni politiche tangibili, come ad es. interventi sociali che nell'immediato ebbero un impatto positivo sulla *working class*, segnata dal disastro economico postbellico (D. Welch, 2004, 223 ss.; A. Burgio, M. Lalatta Costerbosa, 2016); l'eziologia del genocidio ruandese deve considerare una società segnata da precedenti tensioni interetniche e guerre civili,

e da violenze già in atto, ancora ispirata dalla tradizione orale e condizionata da elevati livelli di analfabetismo, poca conoscenza delle lingue straniere, scarsità di altri e liberi strumenti di informazione, in un momento di crisi economica e politica che incrementa l'effetto di media più semplici e diretti, quand'essi agiscano su stereotipi e rancori da tempo diffusi (S. Straus, 2007; H. Richards *et al.*, 2019; F. Ndemesah Fausta, 2009). E così via dicendo.

Tuttavia, per rimanere concentrati sull'emblematico caso ruandese, critiche di carattere metodologico a ricerche precedenti che asserivano nessi evidenti tra propaganda e genocidio, mai si sono spinte fino a negare la sussistenza di quel nesso, ma soltanto hanno suggerito dinamiche più complesse e multifattoriali (F. Ndemesah Fausta, 2009; per la Germania nazista: I. Kershaw, 2019); mentre studi recenti, incentrati su elaborazioni statistiche e giudizi controfattuali su ampia scala, sembrano nuovamente evidenziare legami di natura per lo più causale (D. Yanagizawa-Drott, 2014). Certo, l'influenza della famigerata "Radio delle Mille Colline" – come dell'ampia e variegata mobilitazione mediatica orchestrata da Goebbels – da sola non basta a spiegare il massacro. È altrettanto vero, però, che è proprio perché abilmente questi strumenti interagivano con ulteriori fattori predisponenti, che l'influenza dell'*hate speech* sembrerebbe essere stata rilevante.

In definitiva, la mole di evidenze, e di indagini empiriche, che segnalano le strette corrispondenze logiche e morfologiche tra scopi della propaganda, da un lato, e le motivazioni dei massacratori e le dinamiche dello sterminio, dall'altro lato; la pressoché ineluttabile presenza di detta propaganda prima, e durante, ogni corrispondente sterminio; la circostanza che detta propaganda venga, guarda caso, scientificamente teorizzata e attentamente orchestrata da chi lo sterminio lo persegue; il dato di comune esperienza per cui ogni singolo gesto umano e ogni azione collettiva hanno un'imprescindibile dimensione ideologica e morale, sulla quale chi ha intenzione di dominare le genti e la storia deve dunque agire (e con cos'altro, se non con la propaganda? – D. Goldhangen, 2016); tutto questo renderebbe altrettanto ingenuo e astratto uno scetticismo indiscriminato. La causalità in senso stretto, rimandante a leggi scientifiche, non la si può riconoscere, forse neppure concepire, ma è affrettato intendere come limiti ontologici quelle che sono necessarie approssimazioni epistemiche e lessicali. Piuttosto, dovremmo adattare metodo e vocabolario alla specificità del fenomeno da indagare, che in questo caso si propone per spiegazioni di valenza fondamentalmente sociologica, dotate di ampio supporto empirico e della caratteristica, purtroppo, della riproducibilità.

Da queste divagazioni origina, dunque, una *prima tesi*: la propaganda è una *componente fondamentale* per la spiegazione *ex post* della violenza di massa, per cui è lecito supporre (col supporto della migliore epistemologia disponibile rispetto all'oggetto di studio) che quella stessa propaganda, se

osservata *ex ante*, costituisca un fattore idoneo a *favorire* e *orientare* simili fenomeni: non sufficiente, ma probabilmente *necessario*. Posto, poi, che questa violenza costituisce la sostanza dell'elemento di contesto, distintivo del crimine internazionale, si può altresì intravedere un significativo nesso quantomeno di rischio tra propaganda politica e *core international crimes*.

Vien da sé che una maggiore precisazione di tali preliminari ipotesi di ricerca dovrebbe considerare nel dettaglio quei processi penali, di rilievo internazionale, che hanno affrontato *ex professo* la questione della idoneità causale della propaganda rispetto ad azioni criminose singole o collettive: oltre alla condanna di Julius Streicher da parte dell'*International Military Tribunal* di Norimberga, ampi motivi di riflessione sembrano offrire, tra gli altri, i celebri “*Jud Süss case*”⁴ e “*Media Case*”⁵.

2. Fenomenologia del razzismo, *collective violence*, crimini internazionali: una seconda tesi

Alla fenomenologia del razzismo – e ai suoi legami con la *collective violence* – è necessario adesso accennare, quale premessa a una prossima riflessione riferita, appunto, alla fattispecie di propaganda razzista.

Non ogni razzismo è destinato a sfociare in concreta discriminazione, o in violenza. È documentato come il fenomeno possa per lo più sopravvivere e diffondersi sotto specie di inerti, talora inconsapevoli pregiudizi, assumendo varie gradazioni e forme, neppure tutte malevoli. Per altro verso, non ogni violenza di massa, qualificabile come crimine di rilievo internazionale, ha una componente razzista immediatamente rilevabile. Si possono immaginare, e storicamente constatare, crimini contro l'umanità o persino genocidi alimentati da avversione *ictu oculi* di carattere, piuttosto, politico o religioso.

Nondimeno, già le vicende portate ad esempio nel paragrafo precedente fanno intendere come il razzismo assurga, per vocazione, a matrice ideologica dello sterminio. Se le dinamiche di questo secondo si alimentano di una differenziazione manichea tra *in-group* e *out-group*, rafforzata da una stigmatizzazione deindividualizzante e deumanizzante di chi appartiene al secondo, che prelude a una brutalità su larga scala allo scopo di ristabilire un ordine, niente più del razzismo è strettamente funzionale a simili logiche, in quanto capace di ancorare saldamente le motivazioni dell'odio e il conflitto tra iden-

⁴ Tra gli altri giudici: Supreme Court for the British Occupied Zone, Cologne, 12 dicembre 1949. B. Burghardt (2009).

⁵ International Criminal Tribunal for Rwanda, United Nations, The Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, and Hassan Ngeze, Trial Chamber I, 3 dicembre 2003 e Appeal Chamber, 28 novembre 2007; G. Higgins, J. Evan (2009).

tità sociali a dati esteriori al tempo stesso oggettivi, “naturali” e unificanti i membri del gruppo bersaglio (A. Alietti, D. Padovan, 2000). Quasi si potrebbe asserire che quelle dinamiche, qualunque ne sia la copertura ideologica espressa, sottintendono rappresentazioni razziste *per definizione*.

La questione della definizione del razzismo è, in effetti, molto dibattuta. Difficile mantenere un equilibrio tra due rischi opposti: quello, da un lato, di accumunare sotto una comune etichetta fattispecie che meriterebbero interpretazioni e strategie di contrasto differenziate, e quello, dall'altro lato, di negare rilievo alle declinazioni del “neorazzismo” che costituiscono l'espressione più diffusa e insidiosa del fenomeno, da quando il razzismo squisitamente biologico è stato oggetto di falsificazioni scientifiche definitive, nonché elevato a tabù culturale a seguito dell'esperienza sconvolgente dell'olocausto (A. Alietti, D. Padovan, 2000; C. Matthew, D. Jeffrey, 2015).

In ogni caso, a voler trovare un minimo comune denominatore delle nozioni di razzismo proposte nella letteratura sociologica e storica⁶, e giuridicamente significative (*cfr.* l'art. 1 della Convenzione di New York del 1966), valorizzando altresì i nessi di corrispondenza strutturale con le costanti della violenza di massa, può forse asserirsi che è razzista quella *rappresentazione di un gruppo umano*:

1. come *distinto da altri* [premessa a una distinzione rigida tra *in-group* e *out-group*];

⁶ Ad esempio, per M. Wiewiora (2000, V), il razzismo consiste nel «contrassegnare un insieme umano in base ad attributi naturali, associati a loro volta a caratteristiche intellettuali e morali, rinvenibili in ogni individuo appartenente a quell'insieme e, in ragione di ciò, nel mettere eventualmente in opera pratiche di inferiorizzazione e di esclusione». Per A. Burgio e G. Gabrielli (2013) costituisce razzismo «la pratica ideologica che inventa le “razze” umane (evocando nessi psico-fisici «naturali» e invarianti) e le gerarchizza allo scopo di legittimare discriminazioni di varia natura e intensità (fino allo sterminio)». «(...) Le teorie razziste sono dunque olisti, essenzialiste e deterministe: individuano una presunta essenza della “razza” (...) e ne fanno discendere, sulla base di uno stringente nesso causale, i comportamenti e il modo di pensare degli appartenenti alla “razza” stessa (...). I caratteri psichici (le presunte caratteristiche morali e intellettuali della “razza”) svolgono la funzione cruciale di fondare giudizi di valore, permettendo di ordinare le “razze” in scale gerarchiche; a sua volta, il dato somatico ha lo scopo primario di conferire consistenza alla “razza” garantendone la durata nel tempo (in forza della trasmissione ereditaria delle caratteristiche specifiche)». Secondo lo storico F. Bethencourt (2013, 20 ss.), «il razzismo attribuisce a determinati gruppi etnici un insieme specifico di caratteristiche fisiche e/o mentali reali o immaginarie, e assume che queste caratteristiche siano trasmesse di generazione in generazione. Tali gruppi etnici sono considerati inferiori o diversi dalla norma rappresentata dal gruppo di riferimento e questa inferiorità o diversità è ritenuta una giustificazione della loro discriminazione o segregazione». Ancora: «racism is “an ideology of racial domination” in which the presumed biological or cultural superiority of one or more racial groups is used to justify or prescribe the inferior treatment or social position(s) of other racial groups. Through the process of racialization, perceived patterns of physical difference – such as skin color or eye shape – are used to differentiate groups of people, thereby constituting them as ‘races’; racialization becomes racism when it involves the hierarchical and socially consequential valuation of racial groups» (C. Matthew, D. Jeffrey, 2015)

2. in ragione di *attributi evidenti* – somatici, culturali, etnici, nazionali, religiosi – che si assumono (a torto o a ragione) *necessariamente comuni* a tutti (o alla stra-grande maggioranza de) gli appartenenti a quel gruppo, e *naturali* (irrinunciabili, irrimediabili, ereditabili) [intuitiva percettibilità di una differenza, che fornisce una pseudo-oggettività allo stereotipo, funzionalmente equivalente a quella che il razzismo scientifico pretendeva di indurre da conferme sperimentali];
3. ai quali *vengono ricollegate necessariamente caratteristiche intellettuali o morali ostili o squalificanti* [stigmatizzazione, talora deumanizzante];
4. che gioco-forza tendono a *connotare qualsiasi individuo appartenente al gruppo*, a prescindere da ogni singolare inclinazione, orientamento, biografia, e da ogni incidenza del contesto, il cui rilievo viene negato a priori [determinismo, deindividualizzazione, sussunzione di ogni individuo in un *tipo di autore* rigido e immutabile];
5. tanto da auspicare, giustificare, o comunque accettare atteggiamenti o pratiche di *inferiorizzazione* e/o di *esclusione* di tali individui perché collocati in quel gruppo [discriminazione, negazione di un diritto morale a essere trattati secondo logiche di uguaglianza, che può preludere ad una corrispondente negazione di carattere giuridico, e che quando, infine, va a interessare il diritto alla dignità e alla vita, diviene apologia della violenza e dello sterminio];
6. allo scopo di *difendere gli altri gruppi dalle caratteristiche negative del gruppo bersaglio* [logica della difesa aggressiva o della retribuzione di una devianza], e/o di doverosamente affermare la loro superiorità.

In altre parole, è razzista quella rappresentazione che – disconoscendo a priori significato a connotati individuali, e a spiegazioni più complesse – attribuisca qualifiche negative irridimibili a singoli solo perché ricondotti, in ragione di loro caratteristiche oggettivabili e irrinunciabili, a un “gruppo” reputato necessariamente portatore di quegli attributi svilenti, al quale è dunque giusto riservare una considerazione e/o trattamenti discriminatori (in termini gerarchizzanti o differenzianti), per ragioni di ordine sociale (affermazione di una gerarchia che è nella natura delle cose, e/o esigenze di “difesa” dell’*in-group*). Profili essenziali, anche quando non tutti esplicitati, potendo alcuni rimanere nell’ombra del “non detto”, sebbene logicamente implicati da quanto apertamente affermato.

Il messaggio razzista – da quello assertivo e grossolano, a quello ironico; da quello impreziosito da una retorica sofisticata, a quello espresso per simboli, immagini e illusioni – si fa insomma riconoscere per il fatto di implicare specifici *paralogismi nei processi di generalizzazione*, viziati ora quanto a consequenzialità logica (quand’anche muovessero da premesse empiricamente valide), ora quanto a sostegno empirico (sebbene sviluppati in termini logicamente lineari).

Eccone qui illustrati i due più caratteristici:

A

Socrate porta la barba (Davide è un banchiere molto influente; Babukar ha – o è accusato di avere – violentato una donna; Assim ha – o è accusato di avere – compiuto atti di terrorismo; Romulus ha compiuto un borseggio alla stazione [premessa che potrebbe anche essere empiricamente fondata];

Socrate è un uomo (Davide è, o sembra, ebreo, Babukar è, o sembra, un immigrato africano, Assim è, o sembra, un arabo islamico, Romulus è, o sembra, rom – altro passaggio che potrebbe essere empiricamente fondato);

ergo, tutti gli uomini portano la barba (tutti gli ebrei partecipano al dominio del mondo con la finanza, tutti gli immigrati africani sono violentatori, tutti gli islamici sono terroristi, tutti i rom sono ladri – lo sono almeno in potenza) [conclusione viziata da paralogismo anche qualora muovesse da premesse empiricamente fondate, e sebbene edulcorata dall'avvertenza “salvo singole eccezioni” – leggi: che confermano la regola – spesso formulata ad arte giusto per eludere responsabilità penali].

B

tutti gli uomini sono immortali (tutti gli ebrei dominano avidamente il mondo; tutti gli immigrati africani sono inclini allo stupro o parassiti del welfare, tutti gli islamici hanno una vocazione per il terrorismo) [generalizzazione empiricamente e scientificamente infondata];

Socrate è un uomo (Davide è, o sembra, ebreo, Babukar è, o sembra, un immigrato africano, Assim è, o sembra, un arabo islamico: anche questo passaggio potrebbe essere empiricamente falso);

ergo, Socrate è senz'altro immortale (Davide partecipa al dominio avido e segreto del mondo, Babukar è senz'altro un violentatore o uno sfruttatore del welfare, Assim è senz'altro un potenziale terrorista) [conclusione logicamente fondata rispetto alle premesse, ma priva di valenza dimostrativa perché dette premesse sono empiricamente false].

Nel discorso razzista, il primo falso sillogismo sostiene il secondo, che viene talora a dar corpo alle premesse del primo, in un'argomentazione circolare e tautologica, ma che può suonare suadente nella misura in cui fa ampio richiamo a percezioni diffuse che fanno le veci di un serio supporto conoscitivo. Articolate pseudo-argomentazioni, che ammiccano a stereotipi e approssimative intuizioni, simulano validi processi induttivi. Il razzismo fonda, in definitiva, i suoi giudizi di valore su *false asserzioni di fatto*, che ne costituiscono, sebbene non sempre esplicitamente, l'antefatto logico e definitorio necessario, e/o si atteggiano ad esito di sbilenche “dimostrazioni”.

Il razzismo si presta, altresì, all’elaborazione di un “pensiero autistico”, impermeabile alle falsificazioni. Un fenomeno che, oggi, potrebbe forse incontrare un’energica concausa nelle dinamiche della comunicazione *social*, e in specie nella loro tendenza a rinchiudere la sfera psichica dei singoli utenti in *echo chambers*, ove costoro, per il funzionamento di appositi algoritmi, tenderanno a trovare continue, gratificanti conferme ai propri pregiudizi; un orizzonte relazionale che favorisce, altresì, meccanismi di anonimizzazione e deresponsabilizzazione individuale pur nel dar vita a un fenomeno all’apparenza collettivo (S. Pasta, 2018; A. Spena, 2017).

OppORTUNA una precisazione ulteriore (tra quelle, in prospettiva, bisognose di maggiore tematizzazione, considerato il divieto rivolto al penalista di estendere analogicamente concetti penalmente tipici). Come non a torto è stato evidenziato (A. Burgio, G. Gabrielli, 2013), posto che la “razza” non ha alcuna consistenza biologica o scientifica, bensì è frutto di costrutti culturali, non è logicamente corretto far dipendere il concetto di razzismo da una preselezione di ciò che possa ritenersi “razza” (considerando razzismo, ad esempio, solo quello che prenda di mira ebrei o neri). Al contrario, è dall’atteggiamento razzista, altrimenti definito, che di volta in volta deve desumersi cosa possa reputarsi “razza”. Di talché, l’etnia, il gruppo religioso, politico, nazionale, persino, forse, il gruppo connotato per caratteri o orientamenti sessuali (A. Burgio, 1999) – *qualsiasi insieme umano, insomma, cui possano assegnarsi caratteri esteriori unificanti e “naturalizzabili”* – si fa “razza” nel momento in cui l’appartenenza a quel consorzio venga qualificata come *status* irrinunciabile e indisponibile dal singolo, esteriorizzato in dati somatici o pratiche, comportante *ipso facto* l’attribuzione di irredimibili connotazioni negative (su queste basi andrebbe forse riconsiderata la *vexata quaestio* dell’opportunità di criminalizzare espressamente l’omofobia: per tutti F. Pesce, 2015). Disconoscere, insomma, una valenza evolutiva al concetto di razza, rispetto alle rappresentazioni più risalenti del razzismo biologico, significherebbe elaborare una nozione di razzismo storicamente condizionata, in modo irragionevole e disfunzionale, in quanto incapace di riconoscere l’eguale qualità e l’eguale disvalore delle variegate espressioni del pregiudizio contro il “diverso”, nonché la permeabilità reciproca di qualificazioni quali etnia, razza o nazione, in rapporto ai medesimi nuclei umani (C. Matthew, D. Jeffrey, 2015). D’altronde, nell’andare a realizzare quello che può ritenersi il paradigma di un progetto razzista e suprematista, il regime nazionalsocialista non badò certo a distinzioni tra tipologie di gruppi bersaglio (tutt’al più disposti secondo gerarchie crescenti di indegnità), riservando analogo etichettamento, e simile sorte, ad ebrei, omosessuali, “bolscevichi”, rom, sinti, neri, “meticci”, slavi, disabili (B. Bethencourt, 2013, 588 ss.).

Specie con quest’ultima precisazione, la definizione appena tratteggiata

lascia intravedere come il razzismo ripeta in sé, in modo paradigmatico, tutti quegli ingredienti cui si è accennato nel paragrafo precedente, i quali, sfruttati all'uopo, possono far da miccia prima a forme più o meno diffuse di discriminazione, poi, in casi estremi, a una violenza estesa e sistematica contro l'*out-group*.

Per questo tipo di sviluppo, un ruolo fondamentale sembrerebbe specialmente da attribuire alle *istituzioni* (sociali, politiche, religiose), in ragione della loro capacità di orientare o sanzionare il comportamento non conforme agli assunti della comunità.

L'istituzione è in grado, invero, di agire su diversi fattori. Specie quando dotata di potere di governo, essa può distinguersi per il mancato contrasto a dinamiche socioeconomiche che favoriscono lo strutturarsi della contrapposizione conflittuale *ingroup/outgroup* (quando non per l'attuazione di politiche attive di disuguaglianza). Invero, impedire o non facilitare l'accesso degli appartenenti a taluni gruppi a più "ordinari" *standard* di vita, a una migliore istruzione ecc. – magari per sollecitare i timori e l'avversione della maggioranza – consolida le condizioni di depravazione di costoro, costringendoli a stili di vita, e vestendoli di forme esteriori, subito associabili alla postulata alterità, o ancora inducendoli verso la devianza, così che i pregiudizi e gli stereotipi finiscono col trovare ulteriore conferma, in un circolo vizioso che spinge la profezia razzista ad autoavverarsi (per tutti A. Alietti, D. Padovan, 2000).

Ma è, ancor prima, adottando strategie di comunicazione su ampia scala che le istituzioni possono accreditare un sistema organizzato di stereotipi e argomenti ricorrenti, nel quale far confluire già esistenti pregiudizi razziali, strutturandoli secondo schemi internamente coerenti. Esse possono contribuire alla formazione di vere e proprie ideologie di gruppo, elaborando quella semantica condivisa che consente il mutuo riconoscimento tra membri dell'*in-group*, alla quale è funzionale il – e la quale è funzionale al – disconoscimento aggressivo dei membri dell'*out-group*.

Secondi i noti studi di Wiewiorka (2000), si possono più precisamente distinguere tre fasi, nelle dinamiche sociali del razzismo. Vi è, in primo luogo, un *infrarazzismo*, fatto di pregiudizi generici e irregolarmente sparsi, perlopiù privi di conseguenze pratiche, e di azioni discriminatorie occasionali, non pervasive del contesto sociale più ampio: in questo momento difetta un nesso ideologico che colleghi un rarefatto pulviscolo di vicende in un progetto organico. L'*infrarazzismo* evolve in *razzismo frammentato o dispiegato* quando i suoi contorni si fanno più precisi, gli atteggiamenti riconducibili al paradigma razzista più marcati ed esplicativi: i sondaggi e i media danno conto di come il razzismo non sia più un fenomeno marginale, con una certa frequenza gruppi attivi commettono violenze senza più suscitare un generalizzato biasimo, dottrine evidentemente razziste cominciano a circolare oltre ristrette convenzio-

appare ancora disconnesso, privo di un collante programmatico generale: il fenomeno «*non è ancora integrato nella sfera della politica*» (M. Wieviorka, 2000, 64 ss.). Un trampolino per il salto di qualità verso il *razzismo istituzionalizzato e/o politico* lo offrono, a questo punto, *attori politici che offrano motivi di "strutturazione" e radicamento delle idee e, quindi, delle prassi razziste*. Azioni discriminatorie o segregazioniste, esplicite o implizite, cominciano a essere proposte, o attuate, a livelli istituzionali; il tema diviene oggetto di dibattiti pubblici e programmi elettorali, giacché esistono, appunto, *forze politiche che utilizzano pulsioni razziste per capitalizzare il consenso su programmi che ad esse corrispondano*. A questo punto, *specie quando dette forze abbiano successo elettorale o comunque assumano ruoli di potere*, comincia ad aprirsi la strada per il *razzismo totale*: lo Stato si organizza a partire da orientamenti razzisti e così sviluppa programmi di esclusione e discriminazione, coinvolgendo tutti i gradi della vita sociale. Esempi paradigmatici di questa fortunatamente rara evoluzione sono accadimenti storici che si possono narrare col linguaggio del diritto internazionale penale: la Germania nazionalsocialista, il Sudafrica dell'*apartheid*, o – con alcune avvertenze – il Ruanda nei mesi del genocidio.

Michel Wieviorka ha premura di evidenziare come *la vera "linea rossa" sia quella che demarca il razzismo politico-istituzionale rispetto a quello dispiegato*. È allora che si ha un mutamento qualitativo decisivo, giacché il razzismo comincia a farsi *forza di mobilitazione collettiva*: «ecco perché (...) *le democrazie devono vigilare con particolare attenzione* sulle evoluzioni del razzismo nel momento in cui esse *iniziano a tradursi sul piano istituzionale e politico*» (Wieviorka, 2000, 66, corsivi nostri).

Sarebbe interessante comprendere quale momento di questo *climax* stiano vivendo società in cui, a chi si riconosca nei valori dell'eguaglianza e del rispetto, vengono frequentemente affibbiati epitetti per deriderne l'atteggiamento ingenuo, ipocrita, elitario ("anima bella", "buonista", o "pietista", come si diceva di coloro che contestavano la politica antisemita del regime fascista⁷); nel mentre, stando ai sondaggi, trovano numerosi proseliti visioni obiettivamente tendenti al razzismo (sull'incremento dei crimini d'odio in Italia, tanto da sollecitare l'istituzione, da parte del Senato, di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza: L. Goisis, 2019a).

A ogni modo, è possibile, a questo punto, formulare una seconda ipotesi di lavoro, una *seconda tesi*: la rappresentazione razzista si presta in modo paradigm-

⁷ Cfr., ad esempio, *Il pietismo per gli ebrei d'un giudice di Canton Ticino e una documentata risposta*, in "La Stampa", 6 dicembre 1938, e ancora *Il pietismo e gli ebrei*, in "La Stampa", 20 dicembre 1943.

matico a costituire l'oggetto di una *propaganda e di un impegno politico* quali *antecedenti criminologici necessari* per giungere a un concilciamento *esteso e sistematico* dei diritti di un gruppo bersaglio, contribuendo ad *agglomerare la forza del consenso* intorno ad azioni istituzionalizzate di razzismo e di aggressività contro il diverso. Un saggio programma di prevenzione della violenza di massa (e dei profili di contesto di crimini internazionali) dovrebbe transitare da un contrasto a questi tentativi di istituzionalizzazione/politicizzazione del razzismo (inteso in un'accezione ampia) attraverso l'eccitazione del consenso.

3. Una lettura dinamica, criminologicamente orientata, della fattispecie di propaganda razzista: una terza tesi

Un'indagine squisitamente penalistica, fondata su simili ipotesi di lavoro, dovrebbe dunque non soltanto sondare il possibile rilievo della propaganda alla stregua di un crimine internazionale – tardivamente, in chiave repressiva, quando ormai essa abbia contribuito alla consumazione di azioni delittuose su larga scala – ma pure, e principalmente, riflettere su se e come il diritto penale *statale* possa operare un *legittimo contrasto preventivo* di quelle pro-rompenti pressioni politico-ideologiche che si atteggiano a precondizione essenziale della *collective violence*.

Vasto programma. In questa limitata sede, soltanto imposteremo una sorta di primo esperimento, avente ad oggetto una disposizione incriminatrice già esistente – quella di propaganda razzista – per misurarne la tenuta costituzionale, la plausibilità politico-criminale, gli spazi di interpretazione orientati allo scopo appena delineato.

Ebbene: a corollario di una lunga e laboriosa storia di interventi di raffinamento, integrazione e ricollocazione sistematica (da ultimo F. Basile, 2018; L. Goisis, 2019a), in virtù del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 viene trasferita in un inedito art. 604 bis del Codice penale – collocato in una nuova sezione (Ibis) del Capo III del Titolo XII, intitolata ai “delitti contro l'uguaglianza” – la fattispecie di *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*, tratta dal corpo della cosiddetta “Legge Reale” e così descritta:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi *propaganda idee* fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero *istiga a commettere o commette atti di discriminazione* per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, *istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza* per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni *organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza* per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni *se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale* (corsivi nostri).

Nell'art. 604 *ter* c.p. trasmigra, invece, la circostanza aggravante comune privilegiata dell'aver commesso un reato “per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”, ovvero “al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”.

Si faccia attenzione: è come se gli artt. 604 *bis* e *ter* mettessero in scena quelle interazioni tra propaganda e prassi politica e sociale di cui si è detto. Se fosse possibile imprimere un movimento alla successione delle figure di reato e delle aggravanti, quasi fossero fotogrammi in sequenza, percepiremmo una regia dal ritmo incalzante (enfatizzato dalla dosimetria sanzionatoria), in virtù della quale forme pure di diffusione del pensiero d'odio mutano rapidamente in espressioni verbali dalla portata sempre più distintamente istigatoria, prima orientate genericamente a un vasto accreditamento di certe idee, poi, più nello specifico, a stimolare singole condotte altrui, a loro volta prima soltanto discriminatorie, più avanti violente a tutti gli effetti, che alfine vengono realizzate, rivelando un movimento complessivo che tende alla organizzazione; organizzazione che attiva forze eguali e contrarie, offrendo conferma e sostegno al messaggio razzista (vedi gli scopi del reato associativo, o quelli in cui si sostanzia l'aggravante), secondo una spirale vorticosa di comunicazione violenta e di violenza operativa. Questa tipizzazione per *frames* rivela un'attenzione al dettaglio quasi maniacale, come nel momento in cui mette a fuoco la condotta di chi “incita a commettere atti di provocazione alla violenza”: l'istigazione di un'istigazione. Tacendo della compatibilità con il principio di offensività di un comportamento delittuoso il cui nesso con la violenza è mediato dalle libere scelte di almeno altri due soggetti terzi, quel che interessa rilevare è come il legislatore rappresenti in modo fluido i passaggi da una fase all'altra, e qui, nello specifico, un momento intermedio dei processi di socializzazione dell'ideologia discriminatoria, che non ha già

più a che fare con la astratta propaganda, né soltanto con l'istigazione di un singolo atto, e però ancora non rivela i tratti definiti di un'organizzazione, concernendo in definitiva la condotta di chi cominci a indurre altri ad aiutarlo nel provocare violenza razzista, stringendo una prima rete di sinergie volte a tramutare la propaganda in azione diffusa. Nell'ultima parte di questa sorta di ideale *time-lapse*, osserveremmo questo apparato pratico-ideologico prima semplicemente “organizzarsi”, quindi coniugarsi e strutturarsi quale progetto di vere e proprie associazioni, le quali a loro volta sono in grado di supportare più efficacemente la diffusione del messaggio d'odio, incrementando viepiù il pericolo che esso si traduca in atti discriminatori e violenti attraverso una sua istituzionalizzazione. Rammentiamolo tremebondi: *die erste Aufgabe der Propaganda ist die Gewinnung von Menschen für die spätere Organisation; die erste Aufgabe der Organisation ist die Gewinnung von Menschen zur Fortführung der Propaganda* (A. Hitler, 1943; programma poi storicamente inveratosi: I. Kershaw, 2019)⁸.

Valorizzando simili nessi sistematici, dinamici e circolari, tra propaganda (*hate speech*) e altre fenomenologie del razzismo dalla valenza offensiva più immediata (*hate crimes*) – nonché il riferimento ai crimini internazionali oggi contenuto nell'aggravante in tema di negazionismo – si potrebbe impostare in termini non consueti il controverso discorso circa meritevolezza e bisogno di pena della prima tipologia di condotta, nel bilanciamento con il diritto di cui all'art. 21 Cost. In un'ottica di ragionevole anticipazione della tutela, giustificata dalla natura macroscopica e irrimediabile dell'esito finale che si intende prevenire (il quale, nella sua forma evolutiva estrema, si fa addirittura elemento di contesto di un crimine internazionale che, tipicamente, tende a “travolgere” o “coinvolgere” lo Stato territoriale), non è invero peregrino sostenere che la propaganda guadagni una valenza criminosa per come essa contribuisce alle dinamiche politico-sociali del razzismo pensato, diffuso, e praticato, di cui si è detto; in particolare, dunque, nella misura in cui essa sia strumentale a *un'istituzionalizzazione dell'avversione razzista*, divenendo, per dirla con Wieviorka, *forza di mobilitazione*.

Una simile esegeti non si appoggerebbe sulle fragili basi di un qualche intuizionismo allarmista, o su suggestivi, ma vaghi, espedienti retorici (quali quelli che vengono contestati a chi afferma che il reato di propaganda sia offensivo dell'indefinito bene della dignità umana: A. Tesuero, 2013), ma troverebbe riscontri in un cospicuo novero di studi sorretti dalla migliore metodologia di cui disponiamo per interpretare fenomeni sociali. Bisogne-

⁸ Il primo compito della propaganda è chiamare a raccolta uomini per la successiva organizzazione; il primo compito dell'organizzazione è chiamare a raccolta uomini per la prosecuzione della propaganda.

rebbe, insomma, impegnarsi nel tracciare i requisiti della propaganda razzista penalmente rilevante in modo da intercettare soltanto quelle sue manifestazioni realmente connesse alla penultima fase dell'*escalation* (*supra*): quella della strutturazione ideologica degli stereotipi e dei pregiudizi funzionale a una istituzionalizzazione di politiche razziste, la quale – già costituente, nella sostanza, un *collective hate crime* di per sé – a sua volta si presta a favorire una proliferazione di *hate crimes* individuali.

Tradurre per via interpretativa in “fatto criminoso tipico e antigiuridico” quel che può ritenersi una fattispecie sociologicamente interessante, è operazione certo ardua, bisognosa d’essere sostenuta da più di un’avvertenza metodologica (a partire dalle necessarie precisazioni e distinzioni circa il termine polisenso “istituzione”). Qui si impone, tuttavia, una brevità quasi icastica.

Orbene: già nella sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 1969, in tema di “boicottaggio” (art. 507 c.p.), si avvalorava un parallelismo tra la propaganda penalmente rilevante e la “forza ed autorità di partiti, di leghe o di associazioni”, scrivendo che

La Costituzione, mentre assegna ai partiti e ai sindacati compiti che, se sono altissimi, sono specificamente delimitati, non consente alle altre associazioni di perseguire fini non leciti (art. 18). Onde nessuno potrebbe pretendere in base alla Costituzione di utilizzare tali forze sindacali (...) al fine di esercitare (...) pressioni, sia pure soltanto di ordine morale, nella sfera dei diritti che la Carta garantisce ai singoli consociati. A parte tutto, *si rischierebbe di farne, in tal modo, strumenti di discriminazione e di persecuzione, esponendo il singolo, indifeso, alle azioni, eventualmente non giuste, di forze collettive* (corsivi nostri).

Spunti ancor più interessanti provengono da una molto citata sentenza della Cassazione (Sez. I, n. 47894/2012) concernente il caso di un consigliere comunale il quale, durante una riunione dell’assemblea cittadina, si era esibito in un animoso *hate speech* contro i sinti (si veda *infra*). Al fine di annullare, con rinvio, l’impugnata sentenza di proscioglimento, si enfatizzavano il ruolo pubblico del soggetto attivo, la sede politica aperta a un’ampia e interessata partecipazione dei cittadini amministrati, il chiaro orientamento dello sfogo razzista verso la raccolta di consenso intorno a un progetto politico.

Volendo quindi sviluppare l’intuizione (poi subito rinnegata) di un autore particolarmente analitico e pugnace nel sostenere l’illegittimità, o l’inopportunità, di incriminazioni dell’*hate speech* (A. Tesauro, 2013), si potrebbe in definitiva sostenere che ipotesi paradigmatica di integrazione del reato *de quo* sia la propaganda volta a sostenere

iniziativa pubbliche organizzate in forma collettiva (...) progetti di mobilitazione sociale aperti all'altrui adesione e volti al conseguimento di risultati tangibili (come, ad esempio, impedire la costruzione di una moschea ...) sostenere una politica di respingimenti in mare dei clandestini, la formazione di classi scolastiche separate, lo sgombero di insediamenti rom, l'organizzazione di ronde (...) contro sex-workers extracomunitarie, l'esclusione degli immigrati regolari dalle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o dai sussidi economici per la prima infanzia e così via); o (...) *iniziativa politico-istituzionali assunte a titolo individuale agli stessi fini da parte di soggetti 'qualificati'* (corsivi nostri).

Se non proprio tutte queste azioni, potremmo riconoscere che propaganda punibile, tipica e antigiuridica, sia quella connotata quanto a “diffusività” (G. Pavich, A. Bonomi, 2014), ma altresì volta ad aggregare consenso intorno a un programma politico di carattere razzista, orchestrata da (o comunque a sostegno di) forze politiche che, sulla base di quel programma, si presentano a competizioni elettorali, al fine di acquisire posizioni di governo locale o nazionale; o quella volta a fomentare adesioni ad azioni politiche/amministrative di carattere razzista effettivamente compiute, o prossime al compimento, da parte di chi già rivesta simili posizioni di governo.

Non costituirebbe, invece, delitto una qualsiasi espressione di razzismo, per quanto sgradevole e di ampia diffusione, quand'essa esprima avversioni generiche, o auspicii linee di un'azione collettiva in via puramente ipotetica (o delirante). Salva, ovviamente, una valutazione di tale messaggio alla stregua di un reato di istigazione, o di concorso nella propaganda altrui (sussistendone tutti i requisiti).

Non è qui possibile valutare se a un esito di questo genere si possa pervenire già ragionando sulla portata semantica del concetto di propaganda, illuminato dai nessi sistematici cui si è accennato, o evidenziando, piuttosto, come l'art. 21 Cost. riesca ad escludere l'antigiuridicità di gran parte delle azioni di propaganda (rispetto al caso “Oriana Fallaci” si veda ad esempio g.u.p. Bergamo, ord. 16 maggio 2005⁹), salvo quelle che stiamo appunto focalizzando. Manteniamo l'analisi a un livello più superficiale e problematico.

Il tema della “meritevolezza di pena” (così come quello del “bisogno di pena”, che pure imporrebbe notazioni aggiuntive) potrebbe essere elaborato, più che in termini di “tutela di beni giuridici”, semmai ragionando dell'incriminazione della propaganda razzista quale precondizione necessaria (nel senso proposto da G. De Francesco, 2004) di un doveroso impegno costituzionale e internazionale (E. Fronza, 1997; M. Castellaneta, 2017; L. Goisis, 2019b) del nostro ordinamento a salvaguardare, con azioni pubbli-

⁹ In *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, 1029 ss.

che, l'uguaglianza e la dignità delle persone, oltre che a prevenire e reprimere crimini di rilievo internazionale. Tale impegno postula come minimo che le istituzioni pubbliche non si orientino *in direzioni radicalmente contrarie a quelle dovute*, venendo asservite a politiche di discriminazione razzista o suprematista. Una correlazione forte, dunque, con una prospettiva di tutela della dignità/uguaglianza (così da dar senso anche alla nuova intitolazione del “luogo” codicistico entro il quale l’incriminazione è stata recentemente inserita: G. Puglisi, 2018); non propriamente, però, secondo l’idea di chi asserisce che l’offesa giustificante l’incriminazione stia nella lesione – ideale o simbolica, oppure effettivamente sofferta – al senso di dignità/uguaglianza del gruppo bersaglio, dei singoli appartenenti al gruppo, dell’uomo in quanto tale (G. De Francesco, 1994, 2013; E. Fronza, 1997; M. Caputo, 2014; G. Puglisi, 2018; L. Goisis, 2019b; cfr. altresì S. Harrel, 2000. In giurisprudenza Cass., Sez. III, 37581/2008, Mereu. Critici: A. Spena, 2007; G. Pino, 2008; A. Pugiotto, 2013; A. Tesauro, 2013; G. Gometz, 2017; si veda poi A. di Martino, 2016).

Nonostante alcune affinità, distinta è altresì l’interpretazione che stiamo ipotizzando da quella che – prendendo sul serio l’illegittimità costituzionale, ex artt. 21 e 117 Cost e 10 CEDU, di una criminalizzazione di mere manifestazioni del pensiero – ritiene penalmente rilevante soltanto una propaganda comportante il pericolo concreto di fare proseliti e, quindi, di suscitare determinati atti di violenza, o almeno pubblici disordini ed estese disubbidienze (pericolo rilevabile caso per caso dal giudice tenendo conto di tempi, mezzi, luoghi, e contesto: Cass., sez. 3, sent. n. 36906/2015; sez. 5, sent. n. 32862/2019; G. Pavich, A. Bonomi, 2014; D. Notaro, 2020, con specifico riferimento alla repressione penale del neofascismo)¹⁰. Analizzando come tale approccio trovi attuazione nella prassi, gli si è rimproverato, fondamentalmente (A. Spena, 2007; C. Visconti, 2008; A. Tesauro, 2013; M. Pelissero, 2015; P. Cirillo, 2019): sul piano teorico, di tramutare le fattispecie di mera manifestazione del pensiero (apologia, propaganda) in inutili duplicati di corrispondenti ipotesi di istigazione; sul piano metodologico, di troppo scommettere su di un accertamento di pericolosità in concreto per sua stessa natura rimesso all’arbitrio del giudice, ed esposto a gravi approssimazioni.

¹⁰ Questa lettura trae argomenti dagli orientamenti della Corte costituzionale in tema di reati di opinione (Corte cost. n. 65 del 1970; n. 1 del 1957; n. 74 del 1958; n. 15 del 1973; n. 108 del 1974; si veda altresì n. 71 del 1978 e n. 188 del 1975: cfr. D. Pulitanò, 2006), e dalla conseguente giurisprudenza della Cassazione (ad esempio: Sez. I, 5 giugno 2001, n. 26907, Venato, in Riv. pen., 2001, 820; Cass., Sez. I, 5 maggio 1999, n. 8779, Oste, in Cass. pen., 2000, 3013; Cass. Sez. I, 17 novembre 1997, Gizzo, in Cass. pen., 1998, 2932; cfr. altresì da ultimo, sul caso “Erri De Luca”, Trib. Torino 18 gennaio 2016 n. 4537, e A. Spena, 2016), non priva di corrispondenze negli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo (si veda la rassegna aggiornata di L. Goisis, 2019a).

Mancano chiare direttive circa i profili contestuali da valutare; elevato è il rischio di uno scarto dal piano dell'accertamento empirico della pericolosità, a quello valutativo; se pericolosità significa “causabilità”, i parametri eziologici di riferimento risultano troppo evanescenti (il pensiero dovrebbe essere pericoloso rispetto a quale offesa concreta, di quale bene? Come può esservi proporzione causale tra condotte individuali e macroeventi quali atti diffusi di violenza? Come incide sull'accertamento della pericolosità l'incognita della causalità psichica, oltretutto da misurarsi rispetto a plurimi destinatari, indeterminati a priori?). Fino al rischio, ove il parametro della “causabilità” dovesse essere preso troppo sul serio, di relegare dette fattispecie all'inutilità, per l'intrinseca indimostrabilità di quel requisito. La lettura in esame, in sostanza, non farebbe venir meno – anzi, per certi versi accrescerebbe – i motivi di frizione con la garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, e con i principi più strettamente penalistici di determinatezza, offensività, proporzione, tanto da far perfino preferire i canoni di un pericolo astratto o presunto, capaci almeno di evitare la disuguaglianza casistica e di contenere l'arbitrio dell'interprete (A. Tesauro, 2013).

La nozione di propaganda tipica, e antigiuridica, che qui proponiamo non consegna invece al giudice il compito di accertare l'attualità di un pericolo di provocare l'azione aggressiva di qualcuno, o di molti. Essa sussiste quando – date quelle caratteristiche di diffusività – sia tesa a convogliare il consenso del pubblico riguardo alla istituzionalizzazione di un preciso progetto politico, di carattere razzista, considerato in quanto tale; *a prescindere, cioè, da ogni prognosi concreta sul momento, i modi e i soggetti della sua futura attuazione, e sull'impatto che detta propaganda possa avere sulla psiche dei destinatari e su future, singole scelte criminose.* “Prognosi di pericolo” (e del pericolo, persino, di crimini internazionali) segnano la *ratio* dell'incriminazione, ma proprio per questo ne colorano giusto lo sfondo: un disvalore costituzionalmente intollerabile guadagna difatti, già di per sé, un'istituzione della Repubblica italiana che orienti il proprio programma di azione secondo una dichiarata ideologia razzista, e incriminando la propaganda si va a “disarmare” quel programma di uno strumento essenziale per maturare *potere di fatto*. Vale a dire: non possiamo accontentarci di rilevare che le condotte attuative e le espressioni giuridicamente significative di simili progetti sarebbero comunque sanzionabili perché criminose, o perché almeno illegittime, o incostituzionali, giacché quel che bisogna scongiurare è l'accreditamento politico, a livello istituzionale, di ideologie discriminatorie, a prescindere dalla loro astratta plausibilità giuridica. La storia ha già ampiamente dimostrato come l'esercizio di un'energica forza politica, sorretta da ampio consenso popolare, organizzato e raccolto appunto mediante la propaganda, tenda a inficiare l'effettiva praticabilità ed efficacia di antidoti legali.

L'operazione ermeneutica che stiamo profilando relativizzerebbe, su altro fronte, il problema della compatibilità dell'incriminazione con l'art.21 Cost., perché rivelerebbe un limite logico-strutturale della guarentigia costituzionale in tema di manifestazione del pensiero. Detta guarentigia vale, infatti, vuoi per la sua *ratio personalistica* (la libertà di elaborare ed esprimere le proprie convinzioni è coessenziale allo sviluppo della personalità e al diritto di partecipare alle formazioni sociali), vuoi per le sue benefiche implicazioni pubblicistiche, in quanto strumento e precipitato di una libertà di controllo e indirizzo critico *dei consociati* nei confronti del potere e delle scelte politiche. Per come suggeriamo di intenderla, tuttavia, la disposizione incriminatrice sarebbe tesa non tanto a comprimere gli spazi di espressione dei *cittadini*, bensì, sul fronte opposto, a contrapporre un *limite estremo alle istituzioni pubbliche, alla violenza statale e all'ingiustizia sociale da esse progettabile e realizzabile*. Anche le garanzie classiche del diritto penale, d'altronde, valgono per preservare gli individui *dai soprusi del pubblico potere*; valgono assai meno quando la norma punitiva si ponga, al contrario, come *barriera a quel potere, alla sua capacità di offesa ai cittadini* (a questa ulteriore direttrice di indagine potrebbe tornare utile una sorta di comparazione con la vicenda della per lungo tempo mancata, e però obbligata, incriminazione della tortura nel nostro Paese).

Il pensiero, anche il più sgradevole, deve essere libero di circolare e trovare proseliti. Se, tuttavia, si vuole preservare la società aperta, democratica e personalista, vale il paradosso della tolleranza, nella sua elaborazione popperiana¹¹,

¹¹ «Meno noto è invece il paradosso della tolleranza: la tolleranza illimitata deve portare alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro l'attacco degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi. In questa formulazione, *io non implico, per esempio, che si debbano sempre sopprimere le manifestazioni delle filosofie intolleranti; finché possiamo contrastarle con argomentazioni razionali e farle tenere sotto controllo dall'opinione pubblica, la soppressione sarebbe certamente la meno saggia delle decisioni*. Ma dobbiamo proclamare il diritto di sopprimere, se necessario, anche con la forza; perché può facilmente avvenire che esse non siano disposte a incontrarci a livello dell'argomentazione razionale, ma pretendano di ripudiare ogni argomentazione; esse possono vietare ai loro seguaci di prestare ascolto all'argomentazione razionale, perché considerata ingannevole, e invitarli a rispondere agli argomenti con l'uso dei pugni o delle pistole. Noi dovremmo quindi proclamare, in nome della tolleranza, il diritto di non tollerare gli intolleranti. *Dovremmo insomma proclamare che ogni movimento che predica l'intolleranza si pone fuori legge e dovremmo considerare come crimini l'incitamento all'intolleranza e alla persecuzione, allo stesso modo che consideriamo un crimine l'incitamento all'assassinio, al ratto o al ripristino del commercio degli schiavi.* (...) Noi chiediamo un governo che governi in conformità con i principi dell'equalitarismo e del protezionismo; che tolleri tutti coloro che sono disposti a contraccambiare, cioè che sono tolleranti; che sia controllato dal pubblico e responsabile nei confronti del pubblico. E possiamo aggiungere che qualche forma di voto maggioritario, insieme con istituzioni che tengano bene informato il pubblico, è il migliore, anche se non infallibile, mezzo per controllare un governo siffatto. (Nessun mezzo infallibile esiste)» (K. Popper, 2004, 214. Corsivi nostri).

che offre motivi a un intervento penale pur sempre ispirato a canoni di *extrema ratio*.

Questo tipo di interpretazione, in definitiva, restituirebbe alla disposizione incriminatrice, letta nelle sue articolazioni interne, una teleologia “sociologicamente orientata” – sensibile alla consistenza empirica delle fattispecie disciplinate – e funzionale a gestire secondo ragionevolezza gli equilibri con il diritto di diffondere un pensiero fosse pure il più spregevole. Essa sarebbe animata da una logica di proporzione inversa: quanto più l’atteggiamento razzista è un fatto individuale, tanto più la sua rilevanza penale sarà condizionata da un’effettiva connotazione violenta o discriminatoria ai danni di qualcuno, o, comunque, da un’idoneità a provocare circoscritte e puntuali manifestazioni di discriminazione o violenza (così che non lo si possa ritenere soltanto pensiero, ma motore di una tangibile lesione di prerogative altrui). Viceversa, al difetto di riscontrabili ricadute violente o discriminatorie, anche solo paventate nei termini di un pericolo concreto, sopperiranno la “diffusività” e la valenza istituzionale/politica della condotta (perciò qualificabile come “propaganda”): requisiti che, da un lato, traggono il loro significato offensivo dalle evidenze di cui si è dato conto sin dalle prime righe di questo contributo, e dalle loro implicazioni costituzionali, dall’altro lato consentono di ridimensionare il peso dei principi in tensione con le istanze di criminalizzazione, perché, come si è detto, implicano un’autolimitazione delle istituzioni pubbliche mediante il diritto penale, piuttosto che una limitazione degli spazi di libertà dell’individuo da ingerenze pubbliche.

La norma incriminatrice andrebbe insomma a considerare: manifestazioni anche soltanto di “infrarazzismo”, o razzismo “dispiegato”, purché si facciano violenza o crimine (commissione di atti di discriminazione o violenza, delitti aggravati dalle motivazioni razziste); forme di incitamento al razzismo orientate a incrementare il razzismo frammentario, a unificarlo progettualmente (reati di istigazione e incitamento); condotte, infine, tese alla politicizzazione e istituzionalizzazione dell’ideologia discriminatoria attraverso la spendita di energia politica, garantita da ampio appoggio popolare, e/o da un’avanzata organizzazione (reati di propaganda e di tipo associativo). Il richiamo, poi, nell’ultimo comma della disposizione ad atti di propaganda, istigazione o incitamento che abbiano ad oggetto (nelle forme del negazionismo) crimini «come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale», purché ne derivi «concreto pericolo di diffusione», suggerirebbe ancor più un intimo legame tra le nozioni di razzismo e propaganda razzista e forme di violenza collettiva tali da assurgere a requisito costitutivo dei *core crimes*: altro filo conduttore della riflessione che supponiamo meritevole di approfondimento (d’altronde, l’aggravante, come tale, si inserisce in un orizzonte di senso che è già proprio del reato base: D. Pulitanò, 2015).

4. La nozione di razzismo penalmente rilevante e il luogo del “libero mercato delle idee”: una quarta tesi

Equalmente consente di relativizzare la temuta contraddizione con l'art. 21 Cost. un'adesione al concetto di razzismo sul quale ci siamo dilungati *supra*, il quale implica una *falsità* dei *giudizi di fatto* di cui si compone, per specifiche aporie logiche e/o epistemologiche; al punto che, quando dall'analisi delle espressioni della propaganda non emerge in modo univoco tale falsità, *per ciò solo non si potrà parlare di razzismo* penalmente rilevante.

Nella propaganda di un pensiero politico tanto *disorientante* i destinatari, così *disfunzionale* rispetto a una consapevole partecipazione dei *cives* alle dinamiche democratiche, si può forse ancora apprezzare la portata personalistica del diritto alla manifestazione del pensiero, ma assai meno quella pubblicistica. Come dimostra la giurisprudenza in tema di diffamazione e diritto di cronaca, e come sembrano affermare note pronunzie delle Corti dei diritti ad esempio in materia di negazionismo¹² (M. Castellaneta, 2017), il diritto di diffondere *informazioni false e tendenziose* potrà pure esistere, ma è senz'altro *più agevolmente bilanciabile* rispetto al diritto di contribuire al pubblico riconoscimento di fatti reali e di interpretazioni valide (A. Spena, 2017; G. Balbi, 2019; un “diritto negativo alla non disinformazione” è teorizzato da L. Ferrajoli, 2011; cfr. poi T. Padovani, 2014. Circa l'esclusione della scriminante del diritto di satira in rapporto a un'intervista radiofonica nelle intenzioni spiritosa, durante la quale un noto politico italiano esibiva un bel campionario di pregiudizi antiziganisti: Cass. sez. 5, sent. n. 32862/2019).

Non si può certo ignorare l'obiezione liberale classica (J. Stuart Mill, 2014; K. Popper, 2004; A. Spena, 2007; A. Pugiotto, 2013) secondo la quale è meglio che certe asserzioni si conquistino il riconoscimento di un attributo di verità sul campo della pubblica dialettica, senza pretendere uno statuto privilegiato a priori, protetto dalla pena, che in realtà le indebolirebbe, negando loro l'occasione di affermarsi attraverso la falsificazione di enunciati antagonisti e “falsi”; i quali ultimi, dunque, bisogna possano liberamente esprimersi. Narrazioni mendaci e stimolanti bassi istinti – si aggiunge – se esposte a una minaccia penale tenderebbero poi a dissimularsi sotto forme sempre più sofisticate, o sofistiche, così da risultare ancor più difficili da riconoscere e smentire. La repressione penale favorirebbe, ancora, la “martirizzazione” degli imputati o dei condannati, col rischio di mitizzarne la figura e fomentare l'adesione emotiva al loro messaggio, di cui, inoltre, il processo stesso incrementerebbe

¹² Ad esempio Corte costituzionale tedesca, 13 aprile 1994, in BVeGe 90, 274; Corte EDU, 24 giugno 2003, Garaudy c. Francia.

bero la diffusione (D. Pulitanò, 2015, A. di Martino, 2016; E. Fronza, 2018; si veda anche A. Pugiotto, 2013). Chi muove tali critiche, invocando altresì il principio di sussidiarietà dell'intervento penale, tende poi coerentemente a sostenere che le più equilibrate ed efficaci strategie di contrasto al razzismo siano di carattere culturale ed economico-sociale, alle quali il diritto dovrebbe contribuire *sub specie*, però, di *policies*, più che di *rules* (G. Pino, 2008).

Non intendiamo assolutamente negare la validità di simili prospettive, nelle quali si riflettono accreditate ricette sociologiche (M. Wieviorka, 2000; A. Alietti, D. Padoan, 2000); né si vuol certo patrocinare una laica repressione dell'“eresia” (A. di Martino, 2016). Dando ragione alla lettura che qui abbozziamo, rimarrebbe invero ampio spazio, non precluso dalla sanzione penale, per esporre al pubblico dibattito affermazioni le più false e spregevoli, *fino a quando, però, non le si voglia tradurre in azione politica concreta, invigorita da un diffuso consenso*.

Inoltre – e potrebbe essere, questa, una *quarta tesi* da tematizzare – condizionando la nozione tipica di razzismo a un accertamento circa la falsità (nel senso precisato) del pensiero propagandato (quando tale falsità non sia già “fatto notorio”: M. Caputo, 2014), il “libero mercato delle idee”, sale della democrazia, troverebbe comunque occasione di svilupparsi *nel processo penale*, in ragione del diritto al contraddittorio e al giusto processo (problematicamente A. Te-sauro, 2013; dubbi, specialmente rispetto alle forme criptiche del neorazzismo, in C. Visconti, 2008. Sul linguaggio mimetico del razzismo: A. Pugiotto, 2013. Diversa la questione della paventata sostituzione del giudice allo storico, in tema di repressione penale del negazionismo: E. Fronza, 2018; M. Caputo, 2014; C. D. Leotta, 2016; G. Balbi, 2019; si vedano anche gli studi in E. Fronza, M. Caia-nello, 2018. Un'indagine ad ampio raggio su “verità” e giustizia penale è quella di G. Forti *et al.*, 2014; si veda altresì T. Padovani, 2014).

Immediatamente sorgono perplessità, se non inquietudini, quando si propone il processo penale come surrogato funzionale di una libera dialettica culturale e politica. Sennonché, quel che si va qui suggerendo non è certo una regola generale, bensì un rimedio eccezionale. Per intendersi, una volta delimitati secondo altre logiche gli spazi della propaganda meritevole di ri-levanza penale, la preoccupazione residua per l'alterazione delle dinamiche democratiche fisiologiche di falsificazione del messaggio razzista può ridimensionarsi considerando come spetti alle parti processuali il compito di convincere il giudice, da punti di vista contrapposti, circa la fondatezza em-pirica, e la tenuta logica, delle asserzioni cui si rimprovera una valenza tipica *ex art. 604 bis c.p.*, in una sede comunque pubblica qual è il processo penale. Sede nella quale, tra l'altro, la lealtà della disputa tra tesi antagoniste è per certi versi più garantita di quanto, realisticamente, possa avvenire nell'a-gone politico, e nel sempre più strumentalizzabile circuito mediatico della

“postverità” (nell’infinita letteratura: A. Lorusso, 2018), ove tutto ormai è emozione, percezione, appartenenza, contrapposizione, algoritmi e soggettività, sicché le finezze dell’argomentare razionale suonano come un sussurro contro la spregiudicata fanfara di chi programmaticamente agiti aggressive menzogne (si veda già G. Sani, 2007), o comunque impulsivamente contribuisca a diffonderle, con ben altri sentimenti che non quello di contribuire a un confronto costruttivo (M. Caputo, 2014; G. Balbi, 2019). D’altronde, il razzismo si alimenta voracemente di pregiudizi, che si distinguono dai giudizi erronei in ragione della loro inattitudine a essere discussi e rettificati, perché strutturati su forti resistenze emotive (A. Alietti, D. Padovan, 2000). È un qualcosa, dunque, che per vocazione si sottrae all’azione benefica del forse troppo idealizzato circuito democratico delle idee.

5. Postilla: un po’ di casistica *revisited*

Cass. 47894/2012: in un discorso pronunciato in una seduta del consiglio comunale, un consigliere animosamente proponeva di “strappare” i bambini sinti alle famiglie, per porli in salvo dalla «sedicente cultura» e dalle «discutibili tradizioni» della comunità di appartenenza. Elevata un’imputazione per il reato di propaganda razzista, ne seguivano decisioni di differente tenore. Secondo il Tribunale – che condannava soltanto per diffamazione – al netto della rozzezza oltranzista dell’elogio, e di una “avversione emotiva” sorretta da eccessi di “enfasi oratoria”, come quella tradita dagli appellativi riservati a tutti i sinti in quanto tali (canaglie, assasini, pigri, vanitosi, aguzzini), era stata comunque avanzata una proposta orientata alla salvaguardia dei minori, la quale, dunque, non poteva reputarsi alimentata da “odio” razzista o da intenti discriminatori; d’altronde, alla comunità presa di mira erano state addebitate specifiche condotte meritevoli di biasimo, non già una “natura” necessariamente stigmatizzabile. A opposta valutazione perveniva infine la Cassazione, evidenziando come il discorso pronunciato fosse razzista in quanto sostenuto da *false e stigmatizzanti generalizzazioni*: esso, invero, tradiva una «avversione [pregiudizio razziale] tutt’altro che superficiale, non già indirizzata verso un gruppo di zingari (magari quelli dediti ai furti), ma verso *tutti gli zingari* [...] apertamente argomentata sulla ritenuta diversità ed inferiorità» culturale, «tale da poter essere affrontato e definitivamente risolto il problema della loro presenza sul territorio [...] operando un vero e proprio “sequestro di stato”» della prole. Deve, in effetti, convenirsi: l’orientamento discriminatorio del messaggio si coglie focalizzandosi non già sull’auspicata tutela dei figli, ma sulla pretesa, generalizzata lacerazione delle relazioni familiari, con modalità inconcepibili rispetto agli altri cittadini. Piuttosto, è da revocare in dubbio che possa ritenersi propaganda penalmente rilevante, ai sensi della disposizione in esame, l’*hate speech* estemporaneo, pur qualificato dal ruolo dell’autore e dalla sede, esposto nei termini di un progetto di ben improbabile realizzazione, neppure prossimo ad essere incanalato in percorsi istituzionali capaci, potenzialmente, di concretizzarlo.

Nel caso trattato da Cass., Sez. 1, n. 42727/2015, *sub specie* di reato di incitamento alla violenza razziale, si considerava la pubblicazione di una foto dell'allora ministro Cecile Kyenge su di un profilo *Facebook* congiuntamente alla notizia di uno stupro asseritamente compiuto da un somalo, corredata dalla frase «mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato, vergogna!». Considerato come il ministro non si fosse in alcun modo pronunciata su quella vicenda, né di certo avesse fatto apologia dello stupro o del delitto in genere, il tenore del *post* è parso influenzato da una percepita comunanza etnica/razziale tra il somalo accusato del misfatto e la Kyenge, dedotta dal colore della pelle e/o dalla provenienza africana; comunanza che, di per sé, avrebbe reso il ministro corresponsabile del delitto, secondo un collegamento mentale tipicamente razzista. Si sarebbe anche potuto asserire che l'autrice della denigrazione intendesse, a suo modo, criticare la Kyenge non (sol)tanto per i suoi connotati etnici, ma (principalmente) per le sue aperture umanitarie a favore dei processi migratori. Anche questa interpretazione avrebbe, comunque, rivelato una logica razzista nel seguente paralogismo: la Kyenge difende gli immigrati africani, tutti gli immigrati africani sono potenziali stupratori, *ergo* la Kyenge difende gli stupratori. È comunque evidente che un simile *post*, per quanto razzista, non potrebbe valere come propaganda penalmente rilevante, almeno assumendo come valide le tesi più sopra proposte.

Si veda, poi, Cass., Sez. I, 20508/2012, relativa al testo di un professore di storia e filosofia¹³, pubblicato e poi inviato in estratto al Rabbino Capo di Roma, nel quale – polemizzando contro il rito della macellazione ebraica o islamica – si riteneva “giusto” il fatto che gli Ebrei fossero «finiti nelle camere a gas naziste. Essi, non riconoscendo che vi deve essere un limite invalicabile che è il diritto naturale a non soffrire, quando la sofferenza può essere evitata, non possono pretendere che si abbia rispetto per la loro vita» (in questa affermazione, in particolare, si è colta la portata istigatoria del messaggio, con conseguente condanna per “propaganda” ed “istigazione” – ma, di fatto, siamo ben distanti dal concetto di propaganda penalmente rilevante che qui proponiamo). Nella missiva che accompagnava un tanto squisito omaggio, si precisava altresì: «maledetti ebrei credenti che rispettate ancora quel libro di macelleria che è il Levitico. Per voi dovrebbero essere usate ancora le camere a gas [...]. Sulla base del diritto naturale non dovrebbe essere un reato giustiziare un ebreo credente o islamico». Ora, se in queste affermazioni si può cogliere un’apologia dell’olocausto, appare più complicato affermarne la natura razzista. I presupposti del sillogismo implicitamente elaborato paiono, in effetti, vuoi empiricamente veri (gli ebrei *credenti* – non a tutti gli ebrei si riferiva il professore – ricorrono in effetti alla macellazione rituale), o comunque riconducibili all’area dei giudizi di valore (circa i precetti di un supposto “diritto naturale”) di cui non è possibile compiere una riscontro in termini di “verità” o “falsità”, come invece

¹³ Prematura sarebbe, qui, una considerazione del caso – a prima vista di estremo interesse – dei *tweets* antisemiti del prof. Castrucci, riguardo al quale *cfr.* ad esempio www.valigialbu.it/nazismo-castrucci-universita-siena/.

rispetto a razziste asserzioni di fatto. Alcuni sviluppi del ragionamento, nondimeno, potrebbero dirsi viziati da una tipica falsa generalizzazione. Tutti gli ebrei credenti, in quanto tali, e dunque inesorabilmente ogni singolo ebreo credente, vengono considerati eticamente corresponsabili di metodi di macellazione con i quali, in realtà, singoli credenti potrebbero dissentire, o di cui potrebbero non essere pienamente consapevoli. Vari sono i livelli e le forme di adesione a una religione, e tra gli ebrei credenti – come tra quelli sterminati tra i nazisti – vi sono (stati) anche bambini, giusto per dire. La conseguenza è quella, tipicamente razzista, anzi genocidaria, di un encomio della distruzione del gruppo accumunato da un unico, indelebile, indifferenziato marchio di infamia.

RiconSIDERIAMO il “caso Borghezio” (Cass., Sez. V, sent. n. 32862/2019). Il parlamentare europeo leghista aveva etichettato l'accoglienza di una delegazione della comunità Rom e Sinti da parte dell'allora Presidente della Camera come «la giornata della demagogia e del fancazzismo [...] festival dei ladri», e apostrofato gli ospiti come «facce di cazzo», augurandosi, infine, che costoro non portassero via «gli arredi della Camera, perché (...) l'esperienza insegna». Quella dei Rom era stata descritta come «una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta»; si era aggiunto che «i Rom neanche si propongono di lavorare, perché come l'acqua con l'olio loro con il lavoro», «penso quello che pensano tutti: mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via, è un riflesso pavloviano, dettato da un'esperienza secolare»; fino a concludere: «un saluto al popolo Rom glielo mando con una certa tranquillità, e con una certa preoccupazione perché non sono in casa e quindi spero in bene». Sotteso a tanto argomentare si celava un sillogismo erroneo quanto a elaborazione dei nessi tra genere, specie e individui: gran parte dei Rom sono ladri e sfaticati per cultura, salvo minime eccezioni; gli ospiti della Presidente della Camera sono Rom; *ergo* gli invitati dalla Presidente della Camera sono ladri (oltre che “facce di cazzo”). Il tenore smargiasso dell'intervista, e le precisazioni di prammatica (non proprio tutti i Rom sono ladri – ma molti ladri sono rom – e qualcuno persino lavora), secondo i giudici, non basterebbero a sfumare la portata razzista delle asserzioni; e, in effetti, né l'uno né l'altro elemento sembrano ricondurre a logica e a verità i paralogismi di cui si è detto. Piuttosto, quel di cui si può dubitare è che una simile manifestazione del pensiero integrasse il reato di propaganda razzista, nonostante l'alto ruolo dell'intervistato e l'ampia diffusività del mezzo. Difettava l'intento di aggregare consenso intorno alla istituzionalizzazione di precisi programmi politici discriminatori. Finché il messaggio è soltanto volto a creare un clima, esso merita di essere contrastato con le armi della dialettica democratica, ponendosi ancora distante da quella soglia che consente alle istituzioni pubbliche di “impedire a se stesse” di farsi razziste, spendendo all'uopo il più intenso dei presidi punitivi, considerata la posta in gioco. La circostanza, peraltro, che l'onorevole Borghezio avesse offeso alcune persone determinate (i membri della delegazione), con epitetti gratuitamente denigratori, attraverso una trasmissione radiofonica, fa apparire come più adeguata la qualificazione del fatto operata dai giudici di merito, nei termini di una diffamazione aggravata dall'intento razzista.

Particolarmente emblematico il caso “Tosi” (Cass., Sez. 3, sent. n. 13234/2008; Cass., Sez. IV, sent. n. 41819/2009,), riferito all’affissione sui muri di Verona e comuni limitrofi, da parte di una forza politica lì dotata di ampio seguito, di manifesti con su scritto “No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari”, a sostegno di una petizione per lo sgombero dei campi abusivi di rom e sinti e alla non istituzione di nuovi campi. Il Tribunale di Verona (sent. n. 2203/2005) – che pure si occupava dell’eventuale integrazione, in concorso, della fattispecie di incitamento di atti discriminatori – intendeva simile promozione (forse corrispondente all’idea di propaganda che qui riteniamo tipica e antigiuridica, perché volta a raccogliere consenso a sostegno di specifici progetti politici/amministrativi, salvo valutarne la natura davvero discriminatoria) come connotata da un razzismo implicito o neorazzismo, tale essendo quello che sostituisce funzionalmente alla ideologia della “disuguaglianza biologica” quella della «assoluta e insopprimibile differenziazione tra ambiti di individui appartenenti a diverse eticità», e dunque tradisce la propria più genuina natura solo a seguito di un’attenta *esegesi*. In definitiva, il Tribunale sembra riconoscere come la componente razzista, per quanto criptica, possa essere disvelata da salti logici nei processi di generalizzazione, quand’essi siano funzionali a propugnare una discriminazione gerarchizzante o differenziante. La Corte d’Appello di Venezia, pur assolvendo per il reato di incitamento, confermava la condanna per propaganda, asserendo che i manifesti perseguissero «non solo uno scopo “propedeutico” all’oggetto della petizione, ma anche quello più vasto di propagandare idee dirette a mandare via gli zingari in quanto tali e comunque a discriminarli». Nondimeno, una prima volta la Cassazione annullava con rinvio, ritenendo la motivazione contraddittoria, sulla base di affermazioni che in buona parte lasciano perplessi. In primo luogo, per escludere la valenza razzista di certi messaggi, se ne valorizzava il riferimento a condotte concrete dei membri del gruppo, empiricamente rilevabili e meritevoli di biasimo – come la realizzazione di furti – il cui contrasto non avrebbe potuto, dunque, ritenersi discriminatorio (v. poi Cass, Sez. 3, sent. n. 36906/2015; sul punto A. Tesauro, 2013); in secondo luogo, la fisiologica animosità della competizione politica su temi altamente emotigeni suggeriva una maggiore benevolenza nel qualificare affermazioni aggressive e sommarie contro gruppi bersaglio. Ebbene, quest’ultimo argomento non considera come la propaganda razzista meriti di essere contrastata, anche penalmente, esattamente quando si presti a raccogliere consensi intorno a precisi progetti offerti nella competizione politica, strumentalizzando a tal fine la portata emotiva di certe pur serie questioni: è proprio allora che si pongono i presupposti di quella perniciosa *escalation* della ideologia intollerante che porta a farne “forza di mobilitazione”. La distinzione tra discriminazione “in ragione della natura” dei soggetti, ovvero “delle condotte” da costoro attuate, regge anch’essa fino a un certo punto: quando le condotte contestate a membri del gruppo, sebbene effettivamente riscontrabili, valgano da premessa di erronee generalizzazioni e, quindi, di proposte discriminatorie, la componente razzista del messaggio rimane indubbia. Col procedere del percorso giudiziario, si addiveniva infine a una condanna per il reato di propaganda razzista, confermata in Cassazione nel 2009. Le motivazioni sono in larga

misura condivisibili: in frasi di cruda essenzialità come “via gli zingari – sgombero immediato”, “firma per mandare via gli zingari”, risuona obiettivamente (anche in ragione del più ampio dibattito politico in cui quel manifesto si inseriva) un’avversione diretta e non argomentata verso il gruppo degli “zingari” (appellativo già di per sé sprezzante), di per sé considerato. Poco rilevano eventuali scopi più puntuali e meno malevoli dei promotori, quando non vengano esplicitati nei processi di comunicazione pubblica (a meno che, potremmo aggiungere, essi non siano tali da fare venire meno il dolo anche solo eventuale circa la capacità del messaggio di propagandare, e instillare, avversioni razziste). Il riferimento a condotte criminose, compiuto dagli imputati in altre sedi a giustificazione della richiesta di sgombero, era sempre stato espresso in via generale, sostanzialmente assumendo che tutti gli “zingari” fossero dediti ad attività delittuose. Su queste premesse, anche la richiesta di sgombero proposta, alla lettera, contro tutti i residenti nei campi nomadi, sul presupposto neppure troppo implicito che costoro fossero con minime eccezioni inclini al crimine, appare discriminatoria e animata da motivazioni obiettivamente riconducibili alla categoria dell’odio etnico o razziale.

Si consideri, infine, Cass. pen., Sez. VI, n. 36906/2015. Nonostante la Cassazione sia di differente avviso – molto discutibilmente individuando, nel caso concreto, un’avversione per l’altrui criminosità, piuttosto che per l’altrui diversità gruppile – ci pare razzista, per la sua indiscriminata generalizzazione stigmatizzante (nel linguaggio, e nelle immagini: M. C. Ubiali, 2016), un volantino che associa lo slogan “basta usurai, basta stranieri” a caricature rappresentanti sei tipici stereotipi: il nero spacciato, il cinese produttore di merce scadente, una donna e un bambino Rom ladri, un musulmano terrorista, Abramo Lincoln immerso nei dollari. La circostanza che, poi, questo volantino fosse volto a raccogliere consenso elettorale in vista delle elezioni europee, consente di riconoscervi gli estremi di una propaganda penalmente rilevante.

Riferimenti bibliografici

- ALIETTI Alfredo, PADOVAN Dario (2000), *Sociologia del razzismo*, Carocci, Roma.
- ARENDT Hannah (2009), *Le origini del totalitarismo*, Einaudi, Torino (ed. or. *The Origins of Totalitarianism*, 1948).
- ARENDT Hannah (2019), *Verità e politica seguito da La conquista dello spazio e la statura dell'uomo*, Bollati Boringhieri, Torino (ed. or. *Truth and Politics e The Conquest of Space and the Stature of Man*, in *Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought*, II ed., 1968).
- BAISLEY Elizabeth (2014), *Genocide and constructions of Hutu and Tutsi in radio propaganda*, in “Race & Class”, 38, p. 59.
- BALBI Giuliano (2019), *Il negazionismo tra falso storico e post-verità*, in “disCrimen”.
- BASILE Fabio (2018), *Ti odio, ‘in nome di Dio’. L’incriminazione dell’odio e della discriminazione (in particolare, per motivi religiosi) nella legislazione italiana*, in “il Diritto Ecclesiastico”, 73, p. 88.

- BETHENCOURT Francisco (2013), *Razzismo. Dalle crociate al XX secolo*, il Mulino, Bologna.
- BURGHARDT Boris (2009), *Harlan (Jud Süss case)*, in CASSESE Antonio, *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, pp. 720-1.
- BURGIO Alberto (1999), *Per la storia del razzismo italiano*, in BURGIO Alberto, a cura di, *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, il Mulino, Bologna, p. 9.
- BURGIO Alberto, GABRIELLI Gianluca (2012), *Il razzismo*, Ediesse, Roma.
- BURGIO Alberto, LALATTA COSTERBOSA Marina (2016), *Orgoglio e genocidio. L'etica dello stermino nella Germania nazista*, DeriveApprodi, Roma.
- CANETTI Elias (1981), *Massa e Potere*, Adelphi, Milano (ed. or. *Masse und Macht*, 1960).
- CAPUTO Matteo (2014), *La "menzogna di Auschwitz", le "verità" del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità*, in FORTI Gabrio et al., a cura di, *"Verità" del preceitto e della sanzione penale alla prova del processo*, Jovene, Napoli, pp. 263-325.
- CARUSO Corrado (2016), *Tolleranza per gli intolleranti? Una ragionevole apologia della libertà di espressione*, DPCE online 2016-1, in www.penalecontemporaneo.it.
- CASTELLANETA Marina (2017), *La Corte europea dei diritti umani e l'applicazione del principio dell'abuso del diritto nei casi di "hate speech"*, in "Diritti umani e diritto internazionale", pp. 745-51.
- CERETTI Adolfo (2009), *Collective Violence and International Crimes*, in CASSESE Antonio, a cura di, *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, pp. 5-15.
- CHEGE Michael (1996), *Africa's Murderous Professors*, in "National Interest", in nationalinterest.org.
- CHRÉTIEN Jean Pierre, a cura di (1995) , *Les Medias du Genocide*, Karthala, Paris.
- CIRILLO Paolo (2019), *Istigazione e apologia nei recenti (dis)orientamenti giurisprudenziali*, in "Diritto penale e processo", pp. 1292-302.
- DE FRANCESCO Giovannangelo (1994), *Commento all'art. 1 d.l. n. 122/93 conv. con modifiche dalla l. n. 205/93*, in "La Legislazione Penale", pp. 174-200.
- DE FRANCESCO Giovannangelo (2004), *Programmi di tutela e ruolo dell'intervento penale*, Giappichelli, Torino.
- DE FRANCESCO Giovannangelo (2013), *Una sfida da raccogliere: la codificazione delle fattispecie a tutela della persona*, in PICOTTI Lorenzo, a cura di, *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, Cedam, Padova, pp. 3-28.
- DI MARTINO Alberto (2016), *Assassini della memoria: strategie argomentate in tema di rilevanza (penale?) del negazionismo*, in COCCO Giovanni, a cura di, *Per un manifesto del neoilluminismo penale*, Cedam, Padova, pp. 193-214.
- FERRAJOLI Luigi (2011), *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Laterza, Roma-Bari.
- FINLAY W. M. L. (2007), *The Propaganda of Extreme Hostility: Denunciation and the Regulation of the Group*, in "British Journal of Social Psychology", 46, pp. 323-41.
- FORTI Gabrio et al., a cura di (2014), *"Verità" del preceitto e della sanzione penale alla prova del processo*, Jovene, Napoli.
- FRONZA Emanuela (1997), *Osservazioni sull'attività di propaganda razzista*, in "Rivista internazionale dei diritti dell'uomo", pp. 32-77.

- FRONZA Emanuela (2018), *Memory and Punishment. Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law*, Asser Press, The Hague.
- FRONZA Emanuela, CAIANELLO Michele, a cura di (2018), *Tempo, Memoria e Diritto Penale*, in "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", 4, pp. 114-335.
- GOISIS Luciana (2019a), *Crimini d'odio. Il Senato approva la mozione per l'istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza*, in "Diritto penale e uomo", in dirittopenaleuomo.org.
- GOISIS Luciana (2019b), *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Jovene, Napoli.
- GOLDHAGEN Daniel Jonah (2016), *I volonterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e l'olocausto*, Mondadori, Milano (ed. or. *Hitler's Willing Executioners*, 1996).
- GOMETZ Gianmarco (2017), *L'odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech*, in www.statoechiese.it, n. 32.
- HARRELL Shelly P. (2000), *A Multidimensional Conceptualization of Racism-Related Stress: Implications for the Well-Being of People of Color*, in "American Journal of Orthopsychiatry", 70, 1, pp. 42-57.
- HIGGINS Gillian, EVANS Joanna (2009), *Nahimana and Others (Media case)*, in CASSESE Antonio, *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, pp. 833-6.
- HITLER Adolf (1943), *Mein Kampf*, Eher-Verlag, München (I ed. 1925).
- HORKHEIMER Max, ADORNO Theodor W. (2010), *Dialettica dell'illuminismo*, Einaudi, Torino (ed. or. *Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente*, 1947).
- KELLOW Christine L., STEEVES H. Leslie (1998), *The Role of Radio in the Rwandan Genocide*, in "Journal of Communication", pp. 107-28.
- KERSHAW Ian (2019), *Hitler e l'enigma del consenso*, Laterza, Roma-Bari (ed. or. *Hitler*, 1991).
- KOYRÈ Alexandre (2010), *Sulla menzogna politica*, Lindau, Torino (ed. or. *Réflexions sur le mensonge*, 1943).
- LAURSEN Rasmus Beedholm, MØLLER Verner (2017), *Revisiting Gustave Le Bon's Crowd Theory in Light of Present-Day Critique*, in "Sport in Society", pp. 1838-51.
- LE BON Gustave (2004), *Psicologia delle folle. Un'analisi del comportamento delle masse*, Tea, Milano (ed. or. *Psychologie des foules*, 1895).
- LEE Ann Fuji (2004), *Transforming the Moral Landscape: The Diffusion of a Genocidal Norm in Rwanda*, in "Journal of Genocide Research", pp. 99-114.
- LEOTTA Carmelo Domenico (2016), *Profili penali del negazionismo. Riflessioni alla luce della sentenza della Corte EDU sul genocidio armeno* (2015), Wolters Kluwer-Cedam, Padova.
- LORUSSO Anna Maria (2018), *Postverità. Fra reality tv, social media e storytelling*, Laterza, Roma-Bari.
- MATTHEW Claire, DENIS Jeffrey S. (2015), *Racism, Sociology of*, in "International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences", II ed., vol. 19, Elsevier, Amsterdam, pp. 857-63.
- MC DONALD David Bruce (2012), *Balkan Holocaust? Serbian and Croatian Victim-Centred Propaganda and the War in Yugoslavia*, Manchester University Press, Manchester-New York.
- NDEMESA FAUSTA Fonju (2009), *La radio e il machete*, Infinito, Modena.

- NOTARO Domenico (2020), *Neofascismo e dintorni: la “resistenza” della dimensione offensiva del tipo criminoso*, in “La legislazione penale online”, in www.lalegislazionepenale.eu.
- PADOVANI Tullio (2014), *Menzogna e diritto penale*, Pisa University Press, Pisa.
- PASTA Stefano (2018), *Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell’odio online*, Morcelliana, Brescia.
- PAVICH Giuseppe, BONOMI Andrea (2014), *Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a Costituzione la normativa vigente*, in “Diritto penale contemporaneo online”, in www.penalecontemporaneo.it.
- PELISERRO Marco (2015), *La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso*, in “Questione giustizia”, 4, pp. 37-46.
- PESCE Francesca (2015), *Omosofobia e diritto penale: al confine tra libertà di espressione e tutela di soggetti vulnerabili. Le prospettive possibili in Italia e le soluzioni nell’Unione Europea*, in “Diritto penale contemporaneo online”, in www.penalecontemporaneo.it.
- PINO Giorgio (2008), *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in “Politica del diritto”, pp. 287-305.
- POPPER Karl (2004), *La società aperta e i suoi nemici*, Armando, Roma (ed. or. *The Open Society and Its Enemies*, 1945).
- POPPER Karl (2013), *Miseria dello storicismo*, Feltrinelli, Milano (ed. or. *The Poverty of Historicism*, 1957).
- PUGLIOTTO Andrea (2013), *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, in “Diritto penale contemporaneo online”, in www.penalecontemporaneo.it.
- PUGLISI Giuseppe (2018), *La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l’eguaglianza, tra apori strutturali e alternative alla pena detentiva*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, pp. 1325-58.
- PULITANÒ Domenico (2006), *Libertà di manifestazione del pensiero, delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico (art. 21 Cost.)*, in VASSALLI Giuliano, a cura di, *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, ESI, Napoli, pp. 239-54.
- PULITANÒ Domenico (2015), *Di fronte al negazionismo e al discorso d’odio*, in “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, 4, pp. 325-32.
- RICHARDS Hannah K. et al. (2019), *Studying “Radio Machete”: Towards a Robust Research Programme*, in “Journal of Genocide Research”, pp. 525-39.
- SANI G. (2007), *Propaganda*, in BOBBIO Norberto et al., a cura di, *Il dizionario di politica*, Utet, Torino, pp. 775-7.
- SCHABAS William A. (2000), *Hate Speech in Rwanda: the Road to Genocide*, in “McGill Law Journal”, p. 141.
- SPENA Alessandro (2007), *Libertà di espressione e reati di opinione*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, pp. 689-738.
- SPENA Alessandro (2016), *Istigazione punibile e libertà di parola. Riflessioni in margine alla sentenza De Luca*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, pp. 845-58.
- SPENA Alessandro (2017), *La parola (-) odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*, in “Criminalia”, pp. 577-607.

- STRAUS Scott (2007), *What Is the Relationship between Hate Radio and Violence? Rethinking Rwanda's "Radio Machete"*, in "Politics & Society", pp. 609-37.
- STUART MILL John (2014), *Saggio sulla libertà*, il Saggiatore, Milano (ed. or. *On Liberty*, 1859).
- TESAURO Alessandro (2013), *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, Giappichelli, Torino.
- UBIALI Maria Chiara (2016), *Un volantino elettorale associa comportamenti criminosi agli 'stranieri' (neri, cinesi, Rom, islamici): è propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico?*, in "Diritto penale contemporaneo on line", in www.penalecontemporaneo.it.
- VISCONTI Costantino (2008), *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, Giappichelli, Torino.
- VOLPATO Chiara (2011), *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Laterza, Roma-Bari.
- WELCH David (2004), *Nazi Propaganda and the Volksgemeinschaft: Constructing a People's Community*, in "Journal of Contemporary History", pp. 213-38.
- WIEVIORKA Michel (2000), *Il razzismo*, Laterza, Roma-Bari (ed. or. *Le racisme. Une introduction*, 1998).
- YANAGIZAWA-DROTT David (2014), *Propaganda and Conflict: Evidence from the Rwandan Genocide*, in "Quarterly Journal Of Economics", pp. 1947-94.

Abstract

CRIMINALIZING HATE SPEECH TO AVERT COLLECTIVE VIOLENCE? WORKING HYPOTHESES ABOUT THE OFFENCE OF "RACIST PROPAGANDA"

The essay provides an unusual approach about criminalization of racist propaganda (and also about the interpretation of Art 604-bis of Italian Penal Code), in order to focus the trend of racism toward institutionalization due to political "hate speech" strategies. Therefore, only propaganda which can actually be converted into discriminatory public actions, or even into contextual elements of international crimes, should be qualified as a crime: an outcome constitutionally untenable in itself, regardless of ability to urge "hate crimes". The risk of restricting individual freedom of speech seems to be reduced, since individuals, quite to the contrary, are going, in this way, to be protected from abuses of public authorities. In addition, a definition of racism is adopted, which necessarily implies false assertions, that don't deserve a strong constitutional protection. Besides, such assertions are perhaps better exposed to the dynamics of the "free market of ideas" in a criminal trial, than in a public debate widely biased by new media.

Key words: Racism, Propaganda, Criminal Law.